

CONVENZIONE
TRA
SUVA, INAIL E ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE
DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
AI SENSI DELL'ART. 1, PUNTO 4, DELL'ACCORDO INAIL-SUVA
CONCERNENTE LE SEGNALAZIONI RIFERITE
AI CASI "SUVA LAVORATORI AMIANTO"


Premesso che:

- In data 15 giugno 2009 è stato firmato un accordo tra la SUVA (azienda autonoma svizzera di diritto pubblico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali) e l'INAIL, al fine di individuare e tutelare i lavoratori italiani che abbiano esercitato un'attività lavorativa in Svizzera con presumibile esposizione all'amianto, che non abbiano ancora presentato domanda di malattia professionale all'amianto;
- La SUVA e l'INAIL, al fine di dare attuazione all'Accordo di cui sopra - nell'ambito delle rispettive competenze - intendono avvalersi, così come previsto nell'art. 1 (all.1) dell'accordo stesso, della rete capillare dei Medici di Medicina Generale quale strumento idoneo per il raggiungimento dei lavoratori interessati all'Accordo;

La SUVA, l'INAIL e le Organizzazioni Sindacali di categoria dei Medici di Medicina Generale

concordano quanto segue:

1. La presente Convenzione regola, per i fini sopra indicati, i rapporti tra la SUVA, l'INAIL e i Medici di Medicina Generale (MMG).
2. Le Modalità operative allegate all'accordo citato in premessa formano parte integrante (all.2) della presente Convenzione.
3. Il MMG (in regime di libera professione) segnala, tra i propri iscritti, i lavoratori indicati in premessa di cui viene a conoscenza, indipendentemente dal lavoro o dalla mansione svolta, che non abbiano già presentato alla SUVA, direttamente o per il



tramite dell'INAIL, una istanza di riconoscimento di malattia professionale da amianto.

4. La segnalazione dovrà essere effettuata esclusivamente tramite l'unita scheda (all.3) che forma parte integrante della presente Convenzione, nella quale dovranno essere riportati esclusivamente dati personali non sensibili; il trattamento di tali dati avviene nel rispetto del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.196 e/o successive modifiche ed integrazioni.
5. La scheda di segnalazione va obbligatoriamente compilata in tutti i suoi campi, relativi sia al lavoratore che al MMG (salvo alcuni specifici campi, espressamente indicati nella scheda, la cui compilazione è facoltativa) ai fini dell'accettazione e del successivo pagamento della stessa da parte della SUVA.
6. La scheda di segnalazione dovrà riportare anche la firma leggibile del soggetto segnalato, in assenza della quale la scheda stessa non potrà essere trasmessa all'INAIL. La sottoscrizione dovrà essere resa dal lavoratore anche al fine di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del citato D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.196.
7. Il MMG si impegna ad inviare la segnalazione alla sede INAIL territorialmente competente; prende altresì atto che, a seguito della ricezione della stessa, la sede INAIL effettua le verifiche previste alla lettera b) delle citate Modalità operative, l'esito delle quali, unitamente alla scheda, viene trasmesso alla Direzione Generale INAIL (U.R.A.E.) per le attività di competenza, previste dalla lettera d) delle predette Modalità operative.
8. Entro 60 giorni dalla ricezione del bonifico da parte della SUVA, indicato alla lettera e) delle citate Modalità operative, l'INAIL (U.R.A.E.) provvederà alla emissione dei mandati di pagamento per l'importo di € 40 (più IVA) per ciascuna segnalazione, a favore dei medici ai quali si riferisce il bonifico stesso, sulla base delle coordinate bancarie fornite dall'interessato.
9. La SUVA valuterà, in applicazione dell'accordo citato in premessa, esclusivamente le segnalazioni redatte in data antecedente a quella di presentazione alla SUVA, direttamente o per il tramite dell'INAIL, della istanza di riconoscimento di malattia professionale da amianto da parte del lavoratore o dei suoi aventi diritto.
10. La SUVA comunicherà la decisione in merito alla erogazione o meno degli importi, relativi alle segnalazioni effettuate, direttamente al MMG interessato e per



conoscenza alla Direzione Generale INAIL (U.R.A.E.) ed alla sede territorialmente competente.

11. La presente Convenzione ha durata triennale, con verifica annuale, dalla data della stipula, e possibilità di disdetta di una delle Parti con almeno tre mesi di preavviso. In caso di inadempienze agli obblighi di cui ai punti 8 e 9, le OO.SS. firmatarie della presente Convenzione possono chiederne la sospensione. La Convenzione deve intendersi risolta in caso di mancato rinnovo dell'Accordo citato in premessa, con comunicazione immediata alle predette OO.SS..
12. Eventuali modifiche alle clausole della presente Convenzione potranno essere apportate esclusivamente per mezzo di atto integrativo sottoscritto dalle Parti;
13. Per qualsiasi controversia nascente dalla esecuzione o interpretazione della presente Convenzione è competente il foro di Roma;
14. Le Rappresentanze sindacali di categoria firmatarie della presente Convenzione si impegnano a divulgare ai propri iscritti una nota esplicativa concernente le modalità operative per la corretta applicazione della Convenzione.

Per la SUVA

La Dott.ssa Nilla JELMINI

in rappresentanza della Divisione prestazioni
assicurative Suva Lucerna

il Dott. Fiorenzo GIOLI

in rappresentanza della Direzione Suva Lucerna

Per l'INAIL

la Dott.ssa Maria Ines COLOMBO

in qualità di Direttore Centrale Prestazioni

Per FIMMG

il Dott. Giacomo MILILLO

in qualità di Segretario nazionale generale

Per SMI

il Dott. Andrea FIGÀ TALAMANCA

in qualità di delegato del Responsabile

Nazionale per la Medicina generale SMI

Per SIMET

il Dott. Mauzo Mazzoni

in qualità di Segretario nazionale

Data 13.1 LUG. 2009


ACCORDO INAIL - SUVA concernente le segnalazioni riferite ai casi

"Suva lavoratori amianto"

Articolo 1 (Oggetto/finalità dell'accordo)

1. La SUVA intende tutelare i lavoratori italiani che hanno esercitato un'attività lavorativa in Svizzera con presumibile esposizione all'amianto. Scopo del presente accordo è quello di individuare i lavoratori italiani che hanno operato nelle circostanze di cui sopra.
2. INAIL e SUVA si impegnano a definire le modalità operative per le finalità di cui al comma 1.
3. Il presente accordo prevede una campagna di informazione e di sensibilizzazione tesa all'individuazione dei lavoratori italiani di cui al comma 1.
4. Per le finalità di cui al comma 1, la SUVA e l'INAIL -ciascuno per le proprie competenze- si impegnano a definire una convenzione con le Associazioni rappresentative dei medici di medicina generale al fine di permettere che il medico di famiglia invii la segnalazione alla sede INAIL territorialmente competente.

[omissis]




MODALITÀ OPERATIVE

- a) Le sedi dell'INAIL acquisiscono le segnalazioni pervenute sia dai medici di famiglia che dagli organismi assistenziali, nonché dal lavoratore esposto all'amianto che ha svolto attività lavorativa in Svizzera.
- b) La sede territoriale INAIL effettua un controllo tra le segnalazioni di cui al punto a) e le effettive denunce di malattie professionali già pervenute per evitare che si creino sovrapposizioni procedurali relative allo stesso caso.
- c) La sede territoriale INAIL registra le segnalazioni pervenute e le trasmette alla Direzione Generale INAIL (U.R.A.E. - Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali-).
- d) La Direzione Generale INAIL (l'U.R.A.E.) registra le segnalazioni e le invia alla Suva, Divisione prestazioni assicurative, Team Sud, Fluhmattstrasse 1, CH-6002 Lucerna.
- e) La Suva effettuerà bimestralmente un bonifico bancario a favore dell'INAIL su un conto corrente, i cui estremi le saranno comunicati più tardi, indicando la causale "Suva lavoratori amianto". Tale pagamento ha effetto liberatorio per la Suva. L'INAIL (l'U.R.A.E.), ad accredito avvenuto, provvederà ad effettuare il pagamento spettante ai medici di riferimento secondo le modalità previste dalla Convenzione di cui all'art. 1 comma 4 dell'Accordo.
- f) La Suva, qualora ritenga opportuno richiedere ulteriori approfondimenti, lo farà secondo le modalità esercitate fino ad ora, così come previsto all'art. 5 comma 2 dell'Accordo.
- g) La Suva, successivamente, comunica la decisione all'interessato e ne trasmette copie alla sede territorialmente competente e alla Direzione Generale INAIL (U.R.A.E.).

Lucerna, 15.06.2009

Suva
Dipartimento tutela della salute



Edouard Currat
Membro della Direzione Generale

Suva
Dipartimento prestazioni assicurative
e riabilitazione




Felix Weber
Membro della Direzione Generale

Lucerna, 15.06.2009

per l'INAIL

Dott.ssa Rita Chiavarelli
Direttore Generale Vicario



Scheda di segnalazione alla SUVA per il tramite dell'INAIL di possibile esposizione all'amianto di cittadino Italiano che ha lavorato in Svizzera

Alla Sede INAIL di

.....

Il/La sottoscritto/a Dott. codice INAIL(*)

Con studio medico in Via

Codice fiscale/Partita IVA

Chiede che il bonifico venga effettuato presso la Banca

sul c/c n. intestato a (**).....

Codice IBAN

(*) Dato facoltativo (**) Da compilare solo se diverso dal sottoscrittore della segnalazione

segnala alla SUVA per il tramite dell'INAIL

che il/la Signor/a, proprio/a iscritto/a S.S.N., ha lavorato presso uno/più datori di lavoro in Svizzera con presumibile esposizione all'amianto:

Nome: Cognome:

Nato il a residente in

Periodo lavorativo in Svizzera: dal al

Telefono:(*) e-mail:(*)

Datore/i di lavoro presso i quali sono state svolte le attività lavorative(*) :

.....

.....

Attività svolta/e(*) :

(*) Dato facoltativo
Si autorizza, ai fini sopra indicati, il trattamento dei dati personali contenuti nella presente segnalazione ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003.

Firma leggibile del Lavoratore

Timbro e firma del Medico

.....
.....

Data

